

Fondazione Pula cultura diffusa
Statuto

INDICE

- Art. 1**
Costituzione e denominazione
- Art. 2**
Sede e durata
- Art. 3**
Finalità
- Art. 4**
Attività principali
- Art. 5**
Attività strumentali, accessorie e connesse
- Art. 6**
Fondo Patrimoniale
- Art. 7**
Fondo di gestione
- Art. 8**
Bilancio di esercizio
- Art. 9**
Soci della Fondazione
- Art. 10**
Soci Promotori, Soci Partecipanti e Soci Sostenitori
- Art. 11**
Esclusione e recesso
- Art. 12**
Organi della Fondazione
- Art. 13**
Assemblea Generale
- Art. 14**
Consiglio di Amministrazione
- Art. 15**
Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione
- Art. 16**
Presidente
- Art. 17**
Revisore Unico
- Art. 18**
Direttore Generale

Art. 19
Cause di ineleggibilità e decadenza dalla carica

Art. 20
Conflitto di interessi

Art. 21
Poteri e obbligo di riservatezza

Art. 22
Incompatibilità

Art. 23
Comitato Scientifico e Tecnico

Art. 24
Compensi per funzioni e cariche

Art. 25
Libri obbligatori

Art. 26
Durata ed estinzione della Fondazione

Art. 27
Autorizzazioni del Comune di Pula

Art. 28
Controllo analogo

Art. 29
Disposizioni varie, transitorie e finali

FONDAZIONE PULA CULTURA DIFFUSA

STATUTO

Art. 1

Costituzione e denominazione

1. Per iniziativa del fondatore, il Comune di Pula, è costituita la fondazione denominata “Fondazione Pula cultura diffusa” - per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale, ambientale e archeologico presente nel territorio comunale.
2. La Fondazione può anche assumere la denominazione semplificata “Pula Cultura”.
3. La Fondazione è costituita sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 11 marzo 2010, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24 marzo 2014, come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, che risponde ai principi ed allo schema giuridico delle Fondazioni di partecipazione e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 2

Sede e durata

1. La Fondazione ha sede legale in Pula, presso la sede del Comune, Corso Vittorio Emanuele n. 28. Il trasferimento della sede legale va deliberato dall'Assemblea Generale di cui al successivo art. 13 e, se riferito al medesimo comune, non comporta modifiche di statuto.
2. La Fondazione svolge elettivamente la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Autonoma della Sardegna, non ha fini di lucro e gli eventuali avanzi di gestione devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.

3. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della "Fondazione Pula cultura diffusa", attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

4. La sua durata è indeterminata.

Art. 3

Finalità

1. La Fondazione persegue le seguenti finalità:

a) promuove il complesso sistema di attrattori storico-culturali, paesaggistici e ambientali presenti nel contesto di riferimento in cui la Fondazione opera, incentivando l'adozione di modelli di gestione compatibili con le esigenze di conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;

b) tutela, valorizzazione e gestione dei siti di interesse archeologico nonché dei beni naturalistici, storico-culturali e paesaggistici, garantendo un'adeguata conservazione e fruizione dei beni culturali ricevuti in concessione o in uso;

c) attuare l'integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni culturali di proprietà del Comune di Pula o ricevuti in concessione o in uso, con quelle riguardanti i beni conferiti da altri partecipanti alla Fondazione, incrementando nel territorio i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e la più ampia accessibilità e fruizione;

d) concorrere alla elaborazione di strategie di sviluppo culturale del territorio, in armonia con la disciplina prevista nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; conservare, valorizzare e gestire i beni del patrimonio culturale di proprietà o comunque nella disponibilità del Comune di Pula specificamente individuati nella convenzio-

ne/contratto di servizio, al fine di promuovere la conoscenza di tale patrimonio ed assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica; conservare, valorizzare e gestire i beni del patrimonio culturale di proprietà o comunque nella disponibilità del Comune di Pula specificamente individuati nella convenzione/contratto di servizio, al fine di promuovere la conoscenza di tale patrimonio ed assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica; contribuire al coordinamento, alla promozione e/o alla gestione integrata del sistema culturale della Città e dell'area vasta, inteso nella sua accezione più ampia e comprensiva, fra l'altro, dei servizi e dei beni culturali, museali, teatrali, turistici, ambientali e paesaggistici;

h) concorrere alla creazione di una vasta ed eterogenea cultura storico archeologica con estensione alla cultura ambientale, specie fra le nuove generazioni, stimolando la sensibilità e il senso di responsabilità verso i beni culturali, attraverso la creazione di forme comunicative idonee a rendere tali principi di diffusione a livello globale;

i) promuovere la Fondazione come centro di collegamento e sviluppo di iniziative provenienti o correlate a tematiche culturali, educative, scientifiche e sociali di carattere universale;

l) promuovere progetti di valorizzazione e di cooperazione tra la Sardegna, l'Italia, l'Europa e il resto del mondo finalizzati alla promozione dei temi e le finalità che la Fondazione persegue;

m) la ricerca di collaborazioni con soggetti terzi, pubblici o privati, per lo sviluppo di progetti ed iniziative comuni e coerenti con le attività istituzionali;

n) la creazione di un centro di documentazione ed una biblioteca scientifica aperta al pubblico;

o) la Fondazione svolge ogni altra attività volta alla tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio artistico, archeologico, paesaggistico, naturalistico insistente nell'ambito territoriale di riferimento.

2. La Fondazione potrà porre in essere ogni attività coerente con la propria natura istituzionale di Ente del Terzo Settore.

Art. 4

Attività principali

1. La Fondazione persegue le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto, sviluppo ed incremento delle iniziative che possono provenire dalla più ampia comunità di riferimento svolgendo sia un ruolo divulgativo che attivo rispetto ai bisogni manifestati sia in ordine al patrimonio culturale, paesaggistico e archeologico. Promuove la più ampia partecipazione della Comunità di riferimento in tutti i momenti di contatto con la Fondazione Pula Cultura Diffusa.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento, l'assunzione di mutui e prestiti, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;
- stipulare convenzioni con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione Pula Cultura Diffusa, accettare donazioni;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria, concessionaria o comunque posseduti;
- costituire ovvero partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione Pula Cultura Diffusa;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni,

stage, master class, incontri, pubblicazioni, azioni idonee a favorire un contatto tra la Fondazione Pula Cultura Diffusa e gli enti, le persone fisiche, in generale gli organismi nazionali ed internazionali che manifestino interesse per le finalità della Fondazione, nonché Enti, Associazioni e Istituzioni locali.

- promuovere e realizzare eventi, manifestazioni, convegni e in genere qualunque iniziativa tendenti a valorizzare la cultura e l'identità locale;

- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

- istituire premi, concorsi e borse di studio;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed ogni altra attività di supporto al perseguimento delle finalità e scopi della Fondazione;

- ricerca di sponsorizzazioni, contributi e sovvenzioni in genere per le attività esercitate;

- stipulare contratti di lavoro dipendente e autonomo.

Art. 5

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. La Fondazione per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 3 provvede anche alla gestione delle aree e delle strutture ad essa affidate dal Comune di Pula o da enti e soggetti terzi di natura pubblica o privata.

2. Con particolare riferimento ai beni e servizi facenti capo alla Fondazione, gli stessi potranno essere gestiti in forma diretta o indiretta con criteri di efficienza e di economicità, garantendone:

a) la gestione economico-amministrativa, la manutenzione, la sicurezza, la pulizia e più in generale le attività connesse alla relativa conduzione.

b) la gestione dei servizi di accoglienza, di ristorazione e merchandising.

La Fondazione potrà organizzare e gestire corsi di formazione didattica e scientifica, nonché, seminari attinenti ai settori di interesse della Fondazione, nonché:

I) la realizzazione di diverse tipologie di eventi, mostre e manifestazioni pubbliche di tipo culturale, attraverso incontri, convegni, pubblicazioni e ogni iniziativa idonea a favorire un organico contatto tra la Fondazione ed il pubblico;

II) la realizzazione di progettazioni e la prestazione di consulenze in relazione alle finalità della Fondazione;

III) la promozione delle attività che si svolgeranno a qualsiasi titolo nelle sedi della stessa.

Art. 6

Fondo Patrimoniale

1. Il fondo patrimoniale della Fondazione è composto:

- a) da un originario fondo di dotazione costituito con il contributo del Socio Fondatore, così come risulta dall'atto costitutivo della Fondazione e dall'atto di donazione;
- b) dai conferimenti di eventuali Soci Successivi;
- c) dai conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da Soci Partecipanti o da soggetti terzi;
- d) dagli ulteriori conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Comune di Pula, in qualità di Socio Fondatore o dagli altri Soci;
- e) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

f) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

2. Le modalità relative al godimento in uso dei beni immobili affidati dal Comune di Pula, comprese le dotazioni e collezioni, nonché le relative pertinenze, sono disciplinate nella convenzione/contratto di servizio. Per eventuali ulteriori affidamenti di beni immobili il godimento in uso sarà disciplinato con apposito atto integrativo nella convenzione/contratto di servizio.

3. In ogni caso, i beni demaniali e patrimoniali mobiliari che vengano concessi in uso alla Fondazione conservano la loro natura demaniale, non possono in nessun caso mutare di destinazione e di finalità d'uso e restano soggetti alle norme di legge che li riguarda e saranno restituiti al Comune di Pula, quale socio Fondatore, con eventuali addizioni, in caso di estinzione della Fondazione.

Art. 7

Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione, utilizzato per il suo funzionamento, è composto:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività economiche svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;

c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici espressamente destinati alle attività di esercizio;

d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Soci Promotori, dai Soci Partecipanti e dai Soci Sostenitori.

e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

f) dalle risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualsiasi altra fonte.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei propri scopi.

Art. 8

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio che deve essere trasmesso al Revisore per le osservazioni di propria competenza. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo di esercizio può essere approvato entro il trenta giugno.
3. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa secondo quanto previsto dall'art. 2423 del codice civile. Deve essere corredato dalla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione, la quale deve illustrare le linee programmatiche che hanno caratterizzato l'attività della Fondazione, la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo alla redditività del patrimonio ed al mantenimento dell'integrità dello stesso. Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro. Il

regolamento interno della Fondazione determina, sulla base dei principi contenuti nel regolamento emanato dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, le modalità di redazione e le forme di pubblicità del bilancio in conformità con la natura di ente non commerciale della Fondazione, allo scopo di renderne trasparenti aspetti patrimoniali, economici e finanziari della sua attività e di illustrare in modo corretto e dettagliato le forme di investimento del patrimonio per consentirne la verifica dell'efficace perseguimento degli obiettivi di conservazione del valore e dell'adeguata redditività dello stesso. In ogni caso, gli organi della Fondazione, ognuno per le rispettive competenze, possono assumere obbligazioni esclusivamente nei limiti del bilancio approvato.

Art. 9

Soci della Fondazione

1. La Fondazione ha natura partecipativa ed è aperta a tutti i soggetti che, riconoscendo gli stessi obiettivi, hanno interesse a partecipare.

2. I Soci della Fondazione sono:

- i Soci Promotori;
- i Soci Partecipanti;
- i Soci Sostenitori.

Art. 10

Soci Promotori, Soci Partecipanti e Soci Sostenitori.

1. Sono Soci Promotori:

- il Comune di Pula;

2. Possono divenire Soci Promotori, su delibera dell'Assemblea Generale, le Ammini-

strazioni Pubbliche, gli Enti locali, gli enti pubblici anche economici, nella misura determinata dall'Assemblea medesima, all'incremento del fondo patrimoniale e/o del fondo di gestione, purché il loro oggetto sociale quale risulta dallo Statuto e/o la loro attività non siano incompatibili con le finalità della Fondazione.

3. Possono ottenere la qualifica di "Soci Partecipanti", su delibera dell'Assemblea Generale, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano a contribuire per almeno un triennio al Fondo di dotazione e al fondo di gestione, mediante un contributo finanziario, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata dall'Assemblea Generale.

4. Possono ottenere la qualifica di "Soci Sostenitori", su delibera del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscono, in via non continuativa, agli scopi della Fondazione, con mezzi e risorse disciplinati dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri preventivamente stabiliti con apposito regolamento, salvo casi di particolare rilevanza opportunamente motivati dal medesimo CDA.

5. Possono ottenere la qualifica di Soci di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo quei soggetti giuridici il cui oggetto sociale, quale risulta dallo Statuto, e/o la cui attività non sia incompatibile con le finalità della Fondazione.

6. La qualifica di Soci di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo dura per tutto il periodo per il quale il contributo sia regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

7. I Soci di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito della Fondazione.

8. Possono essere nominati Soci, di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni

aventi residenza o sede all'estero.

Art. 11

Esclusione e recesso

1. L'esclusione dei Soci Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a) inadempimento degli obblighi di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;

b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 3 del presente Statuto;

c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

L'esclusione dei soci Partecipanti è deliberata dall'Assemblea generale per le stesse motivazioni di cui ai commi precedenti. L'esclusione dei soci partecipanti può essere proposta all'Assemblea generale dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

b) apertura di procedure di liquidazione;

c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

2. I Soci Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

3. I Soci Partecipanti e i Soci Sostenitori possono, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della ammissione, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 12

Organi della fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea Generale;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Revisore unico dei Conti.

- Sono Uffici della Fondazione, ove istituiti, il Direttore Generale e la segreteria amministrativa.

Gli organi della Fondazione durano in carica cinque anni. Il componente nominato prima della decadenza quinquennale resta in carica fino a tale scadenza. Gli organi cessano con l'insediamento di quelli successivi.

Articolo 13

Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è composta dai Soci e dal Presidente della Fondazione che la convoca e ne dirige i lavori. L'assemblea è costituita dai Fondatori, dai Soci Sostenitori e dai Soci Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno o ogni qualvolta il Presidente della Fondazione decida di convocarla o quando ne venga richiesta la convocazione dalla maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione. I partecipanti (sostenitori e non) possono intervenire con diritto di voto solo se in regola con il versamento delle quote di contribuzione al fondo di gestione dell'esercizio in corso.

L'Assemblea:

- formula un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle modifiche statutarie, sull'approvazione del bilancio consuntivo, sulla delibera di scioglimento della Fondazione e su tutte le materie che il Consiglio di Amministrazione

reputi opportuno sottoporre alla sua attenzione;

2. L'Assemblea è convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere di amministrazione più anziano di età e delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione, di concerto con il Socio Fondatore provvederà a redigere un apposito regolamento al fine di disciplinare le modalità di costituzione, di funzionamento, di votazione e di tenuta dei registri delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.
3. L'Assemblea Generale potrà formulare indirizzi, pareri e proposte sulle attività in corso o da avviare, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione.
4. L'Assemblea Generale, a maggioranza dei punti-voto presenti, nomina:
 - a) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Revisore unico dei Conti, determinandone il compenso annuo.
5. L'Assemblea Generale, a maggioranza dei punti-voto presenti, approva:
 - il Bilancio economico di previsione dell'esercizio corrente e il Bilancio consuntivo d'esercizio;
6. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati con il metodo del voto ponderato sulla base del totale dei punti-voto in disponibilità dell'Assemblea Generale, ripartiti secondo le seguenti modalità: il cinquantuno per cento dei punti-voto è attribuito al Socio Promotore Comune di Pula; l'ulteriore quarantanove per cento è ripartito tra i restanti Soci Promotori, i Soci Partecipanti e i Soci Sostenitori. I punti-voto disponibili per ciascun socio sono calcolati in proporzione alla contribuzione complessiva al Fondo patrimoniale e al Fondo di gestione della Fondazione da parte del singolo socio. Nel calcolo dei punti-voto ai fini del quorum costitutivo e deliberativo le frazioni di punto sono approssimate alla cifra decimale intera.
7. In prima convocazione l'Assemblea Generale è costituita validamente con la presenza del settanta per cento dei punti-voto disponibili, in seconda convocazione

con la presenza del cinquanta per cento più uno dei punti-voto disponibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono presenziare all'Assemblea Generale.

Il processo-verbale contenente le delibere assunte dall'Assemblea Generale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, verrà trascritto in apposito libro dei verbali che dovrà essere custodito nella sede legale della Fondazione.

Art. 14

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette, compresi il Presidente e il vice Presidente.

2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero dispari di membri fino ad un massimo di 7 membri, di cui la maggioranza è nominata dal Comune di Pula, quale Socio Fondatore, e per esso dal Sindaco. La minoranza dei membri del Consiglio di Amministrazione è nominata da eventuali altri Soci Successivi che contribuiscano, su base triennale, al fondo patrimoniale o di gestione nella misura indicata dal Consiglio di Amministrazione, così come indicato all'articolo 7 del presente Statuto. In ogni caso, i Soci Successivi non possono nominare singolarmente più di un componente nel Consiglio di Amministrazione.

- I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per 5 anni e possono essere riconfermati. I medesimi decadono di diritto con l'ingresso di nuovi Soci Partecipanti per garantire la rappresentanza di nuovi soci detentori di una quota assembleare rappresentativa ai sensi dell'art 13. I sostituti dei membri che per qualsiasi ragione vengano a cessare dalla carica prima della scadenza del mandato sono nominati per il rimanente periodo del quinquennio, dagli stessi Fondatori che avevano designato i membri uscenti.

- Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato

motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, deve essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Il socio fondatore, o il socio successivo qualora il consigliere decaduto sia espressione di quest'ultimo, deve provvedere, alla scelta di altro consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Direttore, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione deve contenere un ordine del giorno; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

- L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

- Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

- Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata.

- Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante della seduta.

- È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel

luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riunione.

Articolo 15

Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi della Fondazione concordati con il Comune di Pula quale Socio Fondatore, che verifica, ai fini del controllo analogo, anche i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione;
- b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta;
- c) approvare, entro 90 giorni dal suo insediamento, un documento programmatico finanziario triennale contenente le linee strategiche e le priorità d'azione della Fondazione;
- d) approvare, alla medesima scadenza prevista per il bilancio di previsione, il documento programmatico annuale relativo alla attività da svolgersi nell'esercizio successivo;
- e) determinare le quote annuali dovute dai partecipanti sostenitori e non per il successivo esercizio. Tali quote dovranno essere versate entro il mese di febbraio dell'anno solare di riferimento;
- f) stabilire i criteri per la selezione del personale e procedere eventualmente all'assunzione, assumendo ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
- g) approvare i regolamenti di organizzazione e funzionamento della Fondazione;

- h) ratificare le decisioni del Direttore sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- i) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- h) eleggere al proprio interno il Presidente e il vice Presidente della Fondazione;
- l) delegare specifici compiti ai Consiglieri o al Direttore;
- m) istituire l'ufficio, nominare il Direttore Generale della Fondazione, determinandone compiti, poteri, durata, inquadramento, compensi, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità;
- n) nominare e revocare il Direttore e i dirigenti dei servizi che fanno capo alla Fondazione, determinandone le relative attribuzioni e mansioni, e i relativi compensi;
- o) deliberare eventuali modifiche statutarie ai sensi dell'art. 16 del Codice Civile;
- p) deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio della Fondazione ai sensi dell'art. 30 e seguenti del Codice Civile;
- q) deliberare sulla nomina dei Soci Sostenitori e sui loro conferimenti;
- r) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto;
- s) conferire incarichi professionali;
- t) predisporre eventualmente un proprio regolamento interno;
- u) attribuire deleghe a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione;
- v) nominare un segretario.

3. Il Consiglio di Amministrazione relaziona trimestralmente o su richiesta del Comune di Pula sullo stato di avanzamento dei progetti e delle iniziative.

Articolo 16

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per tutto il mandato del medesimo Consiglio;
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi e

in giudizio, con tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

3. Il Presidente, in particolare, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

4. In accordo con il Direttore Generale della Fondazione, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

5. In caso di necessità e urgenza assume, d'intesa con il Direttore Generale della Fondazione, provvedimenti di pertinenza del Consiglio di Amministrazione che saranno sottoposti a ratifica dello stesso nella prima seduta valida;

6. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea Generale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13;

7. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito secondo quanto disposto dall'articolo 15 lettera h);

8. Può essere rieletto alla carica per una sola volta consecutiva;

9. Qualora l'assenza o l'impedimento fosse permanente, il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina, tra i suoi componenti, di un nuovo Presidente della Fondazione che resterà in carica fino alla conclusione del mandato del Consiglio stesso.

Articolo 17

Revisore Unico

1. Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea tra i soggetti idonei a ricoprire l'incarico ai sensi della normativa vigente.

2. Il Revisore Unico rimane in carica per tre anni e può essere rieletto per una sola volta consecutiva.

3. È ineleggibile, e se eletto decade dalla carica, colui che si trova nelle condizioni previste dall'Articolo 2399 del Codice Civile.

4. Il Revisore Unico:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- b) esprime, mediante apposite relazioni, il proprio parere preventivo sul documento programmatico e previsionale e sul bilancio d'esercizio;
- c) redige la relazione sull'andamento generale dell'attività della Fondazione;
- d) verifica che il contributo versato dal Comune a favore della Fondazione ai sensi dell'Articolo 7, comma 1 del presente Statuto sia effettivamente impiegato per le finalità di cui all'articolo 3;
- e) riferisce per iscritto all'Assemblea Generale, almeno una volta l'anno, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
- f) esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'Articolo 2409-bis del Codice Civile;
- g) esercita tutte le altre funzioni ad esso riconosciute dal presente Statuto.

8. Il Revisore Unico può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

9. Il Revisore Unico può chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento dell'attività e su determinati affari.

10. Le relazioni del Revisore Unico sono trascritte in un apposito libro.

Articolo 18

Direttore Generale

1. Il Direttore è il responsabile della gestione della Fondazione, secondo gli indirizzi programmatici del Consiglio di Amministrazione.

In particolare:

- a) elabora le proposte relative ai piani di attività per lo sviluppo delle iniziative della

Fondazione anche eventualmente sentito il Comitato Scientifico di cui al successivo articolo;

b) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione occupandosi altresì della redazione dei verbali delle riunioni che sottoscrive unitamente al Presidente;

c) sovrintende all'attività tecnico amministrativa e finanziaria della Fondazione. A tal fine formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle materie di competenza.

Sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli di apposite relazioni, gli schemi dei programmi di attività, dei bilanci preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché del conto consuntivo d'esercizio;

d) gestisce e coordina il personale e stabilisce i criteri e l'organizzazione del lavoro, proponendo al Consiglio di Amministrazione l'applicazione del Contratto collettivo di lavoro;

e) cura gli adempimenti normativi e contrattuali e le relazioni sindacali; adotta, se necessari, i provvedimenti disciplinari;

f) stipula e firma i contratti di lavoro, nei limiti del conto economico preventivo approvato.

2. Il Consiglio può delegare al Direttore con apposita delibera le seguenti attribuzioni:

a) stipula dei contratti di appalto di lavoro, servizi e forniture espletati dalla Fondazione;

b) firma della corrispondenza della Fondazione e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;

c) svolgimento di tutte le operazioni a carattere finanziario ed economico, ivi compresa l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari;

d) nomina del responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori ai sensi del Dlgs n. 81 del 2008;

e) nomina del responsabile della protezione dei dati personali (D.P.O.) ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Dlgs. n. 196 del 2003.

3. Inoltre, stipula convenzioni, su delega del Presidente, con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

4. Il Direttore si avvale della collaborazione del Comitato scientifico e coordina i lavori dello stesso.

5. Il Direttore, ogni tre mesi, relaziona al Consiglio di Amministrazione circa le attività della Fondazione.

Articolo 19

Cause di ineleggibilità e decadenza dalla carica

Sono ineleggibili alla carica di Consigliere della Fondazione coloro i quali si trovino in una delle condizioni di cui all'Articolo 2382 del Codice Civile. Costoro, se eletti, decadono dalla carica.

Articolo 20

Conflitto di interessi

1. I Consiglieri che in una determinata operazione abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Fondazione devono darne notizia agli altri Amministratori e devono astenersi dal partecipare alla riunione del Consiglio riguardante l'operazione stessa.

2. Per l'ipotesi di inosservanza degli obblighi suindicati, i Consiglieri rispondono delle perdite che siano derivate alla Fondazione dal compimento dell'operazione.

Articolo 21

Poteri e obbligo di riservatezza

1. I Consiglieri esercitano in piena autonomia i poteri che derivano dal loro mandato e rispondono solo nei confronti della Fondazione dell'esercizio delle proprie funzioni.

2. I Consiglieri sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione. La disposizione non riguarda le notizie fornite

a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione purché queste non attengano alla attività di gestione economica.

Articolo 22

Incompatibilità

1. Nessun componente di un organo della Fondazione può far parte di altro organo della stessa.
2. La nomina sopravvenuta a componente di altro organo della Fondazione costituisce causa di sospensione immediata dall'esercizio delle funzioni e diviene causa di decadenza se non rimossa entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Articolo 23

Comitato scientifico e tecnico

1. Il Comitato scientifico e tecnico è strumento consultivo della Fondazione ed è composto da un numero massimo di 7 membri e un numero minimo di 3 membri.
2. Potranno far parte del Comitato scientifico e tecnico personalità di comprovata esperienza e specifica competenza nell'ambito delle diverse finalità ed aree di intervento della Fondazione.
3. I componenti del Comitato scientifico e tecnico potranno essere nominati dall'Assemblea Generale, per la parte maggioritaria su indicazione del Consiglio di Amministrazione e per la rimanente a discrezione dell'Assemblea Generale.
4. Il Comitato scientifico e tecnico può essere chiamato a esprimere pareri sui programmi di attività e sulle singole iniziative della Fondazione, ad avanzare proposte atte a realizzare al meglio le finalità della Fondazione e a valorizzare i risultati delle ricerche sui beni storici, culturali e archeologici affidati in gestione alla Fondazione.
5. Il Comitato scientifico e tecnico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione e, se necessario, esprime i propri orientamenti a maggioranza dei presenti.

6. Il Direttore Generale della Fondazione partecipa alle adunanze del Comitato scientifico e tecnico con la funzione di segretario se non altrimenti nominato.

7. Nell'ambito della gestione dei servizi del museo archeologico affidati dall'amministrazione comunale, potrà essere individuato un comitato referente con competenza esclusiva per l'esercizio delle funzioni consultive di cui al presente articolo, da disciplinare con l'atto di affidamento della gestione

Articolo 24

Compensi per funzioni e cariche

1. Tutte le cariche sono gratuite salvo disposizioni di legge.
2. Ai componenti del CdA potrà essere riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dell'organo nei limiti consentiti dal DL 31/05/2010 N 78, fatta salva la compatibilità con le risorse di bilancio disponibili.
3. Ai componenti del Comitato scientifico e tecnico si applicano le norme previste per il consiglio di amministrazione in materia di emolumenti ammissibili.
4. Per il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di compiti svolti degli organi istituzionali della Fondazione, verrà applicata la normativa che disciplina i rimborsi degli amministratori degli Enti Locali

Articolo 25

Libri obbligatori

1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri obbligatori:
 - a) il libro giornale, che deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio della Fondazione;
 - b) il libro degli inventari, che deve contenere l'indicazione e la valutazione delle atti-

vità e delle passività relative alla Fondazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) il libro dell'Assemblea Generale;

e) il libro del Revisore Unico;

f) il libro dei Soci.

2. I su elencati Libri sono conservati dal Direttore Generale.

3. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 2214 e seguenti del Codice civile.

Articolo 26

Durata ed estinzione della Fondazione

1. La Fondazione si estingue se il suo scopo diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di esclusione di cui al codice civile.

2. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita, se del caso, l'Autorità di Vigilanza di cui all'art. 3 della L. 23.12.1996 n. 662.

3. In ogni caso i beni acquistati dalla Fondazione e appartenenti alle categorie previste dal D. Lgs 42/2004, e dunque aventi valore artistico, culturale ecc, saranno devoluti al Fondatore Istituzionale ossia al Comune di Pula, che dovrà garantirne la pubblica fruizione. Tutti i beni, mobili e immobili, a qualsiasi titolo affidati in uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti conferenti.

Articolo 27

Autorizzazioni del Comune di Pula

1. Premesso che ogni attività gestionale della Fondazione dovrà sempre svolgersi ai

sensi e nel rispetto della normativa che nelle varie materie è dettata per gli Enti Locali, sono comunque sottoposti alla preventiva autorizzazione del Comune i seguenti atti:

- a) Costituzione o partecipazione ad altri enti;
- b) Acquisto o alienazione di beni immobili propri;
- c) Acquisto o alienazione di beni mobili per un importo superiore ai 50.000 (cinquantamila) euro;
- d) Stipula contratti di importo superiore a 100.000 (centomila) euro, inclusa assunzione di obbligazioni e/o rilascio di garanzia di pari importo;
- e) Adozione e modifiche della carta dei servizi.

2. Per acquisire tali autorizzazioni:

- a) Il Consiglio di Amministrazione predispone ed invia al Socio Fondatore/Comune di Pula, entro il 30 settembre di ciascun anno, una proposta di Relazione Previsionale Annuale, contenente il conto economico previsionale, le linee guida di piano programma e gli obiettivi in termini di coerenza con gli scopi della Fondazione;
- b) La Giunta Comunale approva tale relazione, richiedendone eventualmente modifiche o integrazioni.

3. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non intenda eseguire l'atto autorizzato dal Comune di Pula, quale socio Fondatore, entro il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno in cui è stata assunta la decisione dallo stesso Comune, quale Socio Fondatore, adotta motivata deliberazione, che deve essere trasmessa immediatamente al Comune.

4. Il Comune, quale Socio Fondatore, ove ritenga che il Consiglio di Amministrazione non abbia eseguito o non stia eseguendo gli atti in conformità dell'autorizzazione concessa potrà adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni per garantire il rispetto dello scopo della Fondazione, secondo quanto verrà riportato nel contratto di servizio/schema di convenzione. La mancata esecuzione dell'atto in conformità della autorizzazione concessa configura giusta causa per la revoca degli amministratori.

5. Sono altresì soggette al procedimento autorizzatorio di cui al comma 2, 3 e 4, le delibere del Consiglio di Amministrazione relative a:

a) Modifiche politiche tariffarie;

b) Modifiche dello statuto;

c) Scioglimento della Fondazione;

d) Designazione dei Soci Partecipanti e Promotori;

e) Cambio di destinazione e finalità d'uso dei beni patrimoniali immobiliari concessi dal Comune o da terzi.

Articolo 28

Controllo analogo

1. Il Comune di Pula, quale Socio Fondatore, esercita sulla Fondazione il controllo analogo anche attraverso la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

2. Esercita, altresì tale controllo, tramite l'esercizio dei poteri di autorizzazione di cui all'articolo 27 sulla gestione e sugli atti fondamentali della Fondazione.

3. Nel caso in cui siano presenti più Soci Partecipanti e Promotori di natura pubblica, il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare la costituzione di un Comitato di controllo analogo che eserciti poteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo secondo la regola della maggioranza.

Articolo 29

Disposizioni varie, transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai principi generali ed alle norme del Codice civile e delle altre leggi applicabili in materia, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs 18/08/200 n. 267.